



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 22 DEL 28/04/2022

OGGETTO: CRITICITA' DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19- DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI TARIFFA RIFIUTI 2022 UTENZE NON DOMESTICHE.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **21:35** in Rubiera, nella sede municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio, diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
BONACINI LUCA	Consigliere	Presente
ARDUINI MARIA LAURA	Consigliere	Presente
RUOZI BARBARA	Consigliere	Presente
LUSVARDI ELENA	Consigliere	Presente
BARBIERI VERTER	Consigliere	Presente
ROSSI ELENA	Consigliere	Assente
COTTAFAVA GIULIANO	Consigliere	Presente
PEDRONI FRANCO	Consigliere	Presente
CASALINI MILENA	Consigliere	Assente
SILINGARDI MASSIMO	Consigliere	Presente
ZANI MAURO	Consigliere	Presente
PRODI STEFANO	Consigliere	Assente
IOTTI CARLO	Consigliere	Assente
MANZINI CATIA	Consigliere	Assente
CEPI ROSSANA	Consigliere	Presente
ROSSI LUCA	Consigliere	Presente

Presenti N. **12**

Assenti N. **5**

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri: Casalini Milena

Assiste il Segretario generale del Comune dott. Amorini Caterina.

Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Cottafava Giuliano, Cepi Rossana, Rossi Luca.

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.: Massari Federico, Albanese Chiara, Murrone Gian Franco.

E' presente la dott.ssa Siligardi Chiara.

Deliberazione n. 22 del 28/04/2022

Oggetto: CRITICITA' DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19- DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI TARIFFA RIFIUTI 2022 UTENZE NON DOMESTICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI;
- il comma 682 che dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.n.446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;
- i commi da 656 a 660, in cui sono disciplinate agevolazioni, riduzioni, esenzioni;
- il comma 702 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art.1, comma 668, della sopra citata legge n.147/2013 che recita: “ i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art.52 del Decreto legislativo n.446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. La Tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. ”;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n.47 del 21 dicembre 2018 il Comune di Rubiera ha istituito con efficacia dal 1 gennaio 2019 la Tariffa corrispettiva puntuale, ai sensi del comma 668 dell'art.1 della Legge n.147/2013, che non costituisce entrata di natura tributaria, in luogo della Tassa sui rifiuti TARI ed ha approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva in sostituzione della componente TARI del precedente Regolamento;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 21 marzo 2022, avente ad oggetto “Tariffa Rifiuti corrispettiva – Approvazione del disciplinare per la gestione della Tariffa corrispettiva ad IREN AMBIENTE Spa anni 2022/2025”;

RICHIAMATE inoltre:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 adottata in data odierna con la quale sono state approvate le Tariffe del servizio rifiuti anno 2022 ed è stato preso atto del PEF 2022 così come approvato da ATERSIR con delibera del Consiglio d'Ambito del 26 aprile 2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.20 adottata in data odierna con la quale è stato modificato il Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 21/12/2018 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2019, n. 38 del 29/07/2020 e n.20 del 29/06/2021;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTI:

- l'art. 106 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 ha istituito un Fondo di 3.500 milioni di euro a sostegno delle funzioni fondamentali degli Enti locali, incrementato successivamente dall'art. 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per 1.670 milioni di euro.
- l'art.1, commi 822-823 della Legge n.178/2020 che ha ulteriormente destinato fondi alla finalità sopra descritta;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- l'art 6 –Agevolazioni Tari - del Decreto Legge n. 73 /2021, il quale così dispone: *“In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o della Tariffa Corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche”*;
- il Decreto Sostegni ter (D.L. 4/2022) all'articolo 12 *“Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021”* che prevede che: *“Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, **possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate”**.*

ATTESO che:

- il valore di perdita del gettito TARI attribuito a Rubiera per l'anno 2020 era di € 215.888,61; nell'anno 2021 il nostro ente ha ricevuto l'ulteriore somma di € 139.276,71 con la finalità di finanziare agevolazioni TARI a favore delle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio della loro attività, portando l'assegnazione totale del finanziamento a € 355.165,32.
- a consuntivo 2020 la somma utilizzata è stata pari a €. 113.091,41, mentre nel 2021 il costo delle riduzioni, attribuite in base ai criteri definiti con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29 giugno 2021, è stato quantificato in € 107.834,39.
- La differenza non utilizzata, pari a € 134.239,52, costituisce somma vincolata nel risultato di amministrazione approvato in sede di Rendiconto 2021 dal Consiglio comunale nella seduta odierna;

RILEVATO che è intenzione di questa Amministrazione, viste le risorse disponibili sopra descritte e nel rispetto delle indicazioni dell'art 6 DL 73/2021, concedere agevolazioni alle categorie economiche maggiormente penalizzate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica;

RITENUTO di definire i seguenti criteri per il calcolo delle riduzioni da assegnare:

Prima rata 2022 :verranno concesse agevolazioni alle categorie economiche più interessate dalle restrizioni imposte per contenere la diffusione dell'epidemia da Covid19. Tali attività, aventi sede a Rubiera, sono riconducibili ad alcune delle categorie tariffarie in base alle quali è determinata la Tariffa per le UND (utenze non domestiche), con differenziazioni all'interno delle categorie stesse dovute agli effetti più o meno rilevanti della pandemia (25% o 50% della quota fissa e variabile della tariffa 2022, cioè 50% o 100% della prima



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

rata). Lo sconto sarà esteso anche ad eventuali magazzini strumentali alle attività principali oggetto di riduzione. Quanto sopra descritto è riassunto nella Tabella allegata al presente atto (Allegato 1).

DATO ATTO:

- che gli sconti inseriti nel primo avviso di pagamento 2022 saranno calcolati, ai sensi di Legge, sulla base delle tariffe 2021, mentre il maggior sconto calcolato sull'incremento di tariffa 2022 rispetto alla tariffa 2021 sarà concesso in sede di conguaglio;
- che il costo derivante dalle agevolazioni Tariffa rifiuti sopra definite trova copertura nei fondi di bilancio relativi alle risorse non utilizzate del fondo Tari e ricomprese nell'avanzo di amministrazione vincolato approvato in sede di Rendiconto 2021;

PRECISATO:

- che le disposizioni agevolative di cui al presente atto non costituiscono modifiche al richiamato Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva;
- che, per contro, gli sconti sociali a favore delle utenze domestiche, sono stati previsti all'interno del Regolamento approvato in data odierna;

RICHIAMATI infine:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 3 comma 5-quinquies D.l. 228/2021, come convertito dalla Legge n. 15 del 25/02/2022 che stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*.

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, con riferimento ai dati di propria competenza;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

UDITI gli interventi dei Consiglieri come da verbale di seduta;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli n. 12, contrari n. /, astenuti n. /, espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA

- 1) Di introdurre agevolazioni sulla Tariffa Rifiuti anno 2022 alle categorie economiche maggiormente penalizzate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica;
- 2) Di definire i seguenti criteri da applicarsi alla prima rata 2022: verranno concesse agevolazioni alle categorie economiche più interessate dalle restrizioni imposte per contenere la diffusione dell'epidemia da Covid19. Tali attività, aventi sede a Rubiera, sono riconducibili ad alcune delle categorie tariffarie in base alle quali è determinata la Tariffa per le UND (utenze non domestiche), con differenziazioni all'interno delle categorie stesse dovute agli effetti più o meno rilevanti della pandemia (25% o 50% della quota fissa e variabile della tariffa 2022, cioè 50% o 100% della prima rata). Lo sconto sarà esteso anche ad eventuali magazzini strumentali alle attività principali oggetto di riduzione. Quanto sopra descritto è riassunto nella Tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- 3) DI DARE ATTO che il costo derivante dalle agevolazioni Tariffa rifiuti sopra definite trova copertura nei fondi di bilancio relativi alle risorse non utilizzate del fondo Tari e ricomprese nell'avanzo vincolato approvato in sede di Rendiconto 2021;
- 4) DI DARE ATTO che gli sconti inseriti nel primo avviso di pagamento 2022 saranno calcolati, ai sensi di Legge, sulla base delle tariffe 2021, mentre il maggior sconto calcolato sull'incremento di tariffa 2022 rispetto alla tariffa 2021 sarà concesso in sede di conguaglio;
- 5) DI DARE ATTO che le disposizioni agevolative di cui al presente atto non costituiscono modifiche al richiamato Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva;
- 6) DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15,15bis e 15 ter del D.L 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;
- 7) DI TRASMETTERE copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi per gli adempimenti di competenza.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 12, contrari n. /, astenuti n. /,

DELIBERA



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Responsabile del 2° Settore Programmazione economica e partecipazioni Dott.ssa Siligardi Chiara;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 689/2022 del Servizio SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: CRITICITA' DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19- DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI TARIFFA RIFIUTI 2022 UTENZE NON DOMESTICHE si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 26/04/2022

IL RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 689/2022 del Servizio SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: CRITICITA' DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19- DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI TARIFFA RIFIUTI 2022 UTENZE NON DOMESTICHE si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che l'atto comporta (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 26/04/2022

IL RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)